



COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

PROVINCIA DI AREZZO

Croce di Guerra al Valore Militare

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2021

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di dicembre alle ore 17:00 nel Teatro Comunale "Giovanni Papini", si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

All'appello risultano presenti i Signori:

Marcelli Claudio	Sindaco	Presente
Bragagni Albano	Consigliere	Presente
Mormii Massimo	Vice Sindaco	Presente
Venturi Chiara	Consigliere	Presente
Marchetti Luca	Consigliere	Presente
Gradi Luca	Consigliere	Assente
Cavalli Federico	Consigliere	Presente
Cangi Sofia	Consigliere	Presente
Marini Monica	Consigliere	Presente
Benedetti Giacomo	Consigliere	Presente
Meazzini Davide	Consigliere	Presente
Marri Claudio	Consigliere	Presente
Galletti Guido	Consigliere	Presente

Totali presenti n. 12

Totali assenti n. 1

Assiste alla seduta la Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci, Segretario del Comune.

Il Sig. Claudio Marcelli, nella sua qualità di Sindaco, constatando legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi ed alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i Comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai Comuni ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59, a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (articolo 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (articolo 1, comma 3);

CONSIDERATO in particolare l'articolo 1, commi 3 e 3-bis del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

DATO ATTO inoltre dell'articolo 1, comma 11 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 20 del 30/7/2015, esecutiva, con la quale fu stabilita l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2015 nella misura dello 0,60% (zerovirgolasessantapercento), rettificando il proprio atto n. 24 del 29/8/2014, che stabiliva in precedenza l'aliquota comunale IRPEF nella misura dello 0,35%, confermata poi con delibera C.C. n. 8 del 28/4/2016;

PRESO ATTO che tale deliberazione è stata successivamente confermata con atti C.C. n. 9 del 31/3/2017, n. 13 in data 26/2/2018, n. 10 del 15/2/2019 e da ultimo n. 6 del 27/2/2020;

TENUTO CONTO che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF, sulla base del Regolamento di cui sopra, ammonta ad €. 230.000,00, determinato secondo un criterio di competenza e sulla base delle risultanze emergenti dalle simulazioni disponibile sul Portale del federalismo fiscale;

CONSTATATO che con la Legge di Bilancio 2019 si reintroduce la possibilità di operare aumenti tariffari e che il Comune di Pieve Santo Stefano non intende avvalersi di tale facoltà;

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell'Ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023;

TENUTO PRESENTE lo schema del Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023, approvato con delibera della Giunta Municipale n. 112 in data 12/12/2020, immediatamente eseguibile;

ANALIZZATI lo schema di Bilancio e le previsioni di spesa, dai quali emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di Bilancio, la necessità di mantenere l'articolazione tributaria già proposta per l'esercizio 2020;

DATO ATTO che l'ultimo periodo del comma 3-bis, dell'articolo 106 del Decreto Legge n. 34/2020, prevede che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, di cui all'articolo 151, comma 1 del T.U.E.L., è differito al 31 gennaio 2021;

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATO l'articolo 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

PRESO ATTO del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

TENUTO CONTO dello Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole sulla proposta della presente delibera, in calce, ai sensi del 1° comma, dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, di regolarità tecnica e finanziaria entrambi resi dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci;

CON VOTI 8 (otto) favorevoli e 4 (quattro) contrari (Consiglieri Giacomo Benedetti, Davide Meazzini, Claudio Marri e Guido Galletti). Il Consigliere Claudio Marri invita l'Amministrazione Comunale a valutare la possibilità di ridurre l'aliquota anziché confermarla;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3 del Decreto Legislativo n. 360/1998, il seguente Regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

Di confermare per l'anno 2021 l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,60% (zerovirgolasessantapercento);

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'articolo 1, non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore ad €.10.000,00.
2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1, sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

2. di quantificare presuntivamente in €. 230.000,00 il gettito derivante delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il Regolamento di cui al precedente punto 1, secondo un criterio di competenza;
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo del Decreto Legislativo n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
4. di pubblicare il presente atto sul sito internet www.finanze.it, individuato con Decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del Decreto Legislativo n. 360/1998.

LB/MGB/pb

VISTO: per il parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria
ai sensi del 1° comma, dell'articolo 49 del Decreto Legislativo
n. 267 del 18/8/2000, come sostituito dall'articolo 3,
comma 1, lettera b) del Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Claudio Marcelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 03-03-2021 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall'articolo 124, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;
- è stata trasmessa, con lettera n. , in data al Difensore Civico per il controllo, che ne ha segnato ricevuta il Prot. n. ;
- non è soggetta al controllo preventivo;

⇒ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-03-2021:

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti, senza che il Difensore Civico abbia comunicato il provvedimento di annullamento (articolo 134, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000);
- avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità;

⇒ CHE la presente deliberazione è stata annullata dal Difensore Civico con decisione n. del

Li, 13-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li, 03-03-2021

Visto: **IL SINDACO**

IL SEGRETARIO COMUNALE
